

## REGOLAMENTO (CE) N. 2503/96 DELLA COMMISSIONE

del 27 dicembre 1996

che sospende in via temporanea il rilascio dei titoli di esportazione di taluni prodotti lattiero-caseari e stabilisce in che misura possono essere accolte le domande di titoli di esportazione pendenti

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari<sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1587/96<sup>(2)</sup>,

visto il regolamento (CE) n. 1466/95 della Commissione, del 27 giugno 1995, che stabilisce le modalità particolari di applicazione delle restituzioni all'esportazione nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari<sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1875/96<sup>(4)</sup>, in particolare l'articolo 8, paragrafo 3,

considerando che il mercato di taluni prodotti lattiero-caseari è caratterizzato da una situazione di incertezza; che è necessario evitare domande a fini speculativi che possono sia provocare distorsioni di concorrenza tra gli operatori sia compromettere la continuità delle esportazioni di questi prodotti per il resto del periodo in causa; che occorre sospendere temporaneamente il rilascio dei titoli per i prodotti di cui trattasi e non rilasciare i titoli per alcuni di questi prodotti le cui domande sono pendenti,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

1. Il rilascio dei titoli di esportazione per i prodotti lattiero-caseari del codice NC 0406 30 è sospeso per il periodo dal 30 dicembre 1996 al 2 gennaio 1997.
2. È dato seguito alle domande di titoli per i prodotti lattiero-caseari del codice NC 0406 30 presentate prima del 20 dicembre 1996 attualmente pendenti.
3. Non è dato seguito alle domande di titoli per i prodotti lattiero-caseari del codice NC 0406 30 presentate a partire dal 20 dicembre 1996 e attualmente pendenti, il cui rilascio avrebbe dovuto effettuarsi a partire dal 30 dicembre 1996.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 30 dicembre 1996.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 27 dicembre 1996.

*Per la Commissione*

Franz FISCHLER

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 13.

<sup>(2)</sup> GU n. L 206 del 16. 8. 1996, pag. 21.

<sup>(3)</sup> GU n. L 144 del 28. 6. 1995, pag. 22.

<sup>(4)</sup> GU n. L 247 del 28. 9. 1996, pag. 36.